

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 21/12/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37658-rifiuto-alcoltest-il-punto-alla-luce-della-recente-giurisprudenza-delle-sezioni-unite-penali-sent-46624-15-e-46625-15>

Autore: Ghiselli Paolo

**Rifiuto alcoltest: il punto alla luce della recente
giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali (sent. 46624/15 e
46625/15)**

Rifiuto alcoltest: il punto alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali (sent. 46624/15 e 4625/15)

Premessa - Le norme penali contenute nel codice della strada stanno vivendo un tormentato rapporto con il nostro sistema giudiziario a causa di frequenti modifiche di un legislatore preoccupato di reprimere condotte di guida pericolose per gli utenti della strada (per una disamina delle fattispecie: S. Marani, Guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica. Analisi dei reati, Altalex Professionale, 2013).

Tale corretta preoccupazione, non è purtroppo compensata dalla dovuta attenzione ad interventi sistematici che possano rendere agevole l'accertamento delle violazioni e la conseguente applicazione di sanzioni con il rispetto delle garanzie richieste dalla giustizia penale (per approfondimenti: M. Rinaldi, *Come difendersi dall'alcol test*, Maggioli, 2015).

A rendere ancora più complicato il panorama giuridico di alcune violazioni, contribuisce anche il mutamento del metodo di accertamento. Ad esempio, per la guida sotto l'influenza delle sostanze stupefacenti, è già in dotazione alle forze dell'ordine, un apparecchio che si basa su un campione di saliva per accertarne l'abuso da parte del guidatore. L'utilizzo di tale strumento offrirà nuovi scenari giurisprudenziali a causa dei margini di incertezza della metodica utilizzata, (per comprendere le giuste preoccupazioni da parte dell'opinione pubblica si consiglia la lettura dell'articolo: *“La polizia italiana sta usando il “drogometro”, ma capirci qualcosa è un casino totale”* su vicenews.com).

In questo contesto poco chiaro, il giorno 29 ottobre 2015 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con due sentenze, la n. 46624/15 e la n. 46625/15 (depositate in data 24 novembre 2015), idonee a creare effetti dirompenti nel sistema applicativo delle sanzioni penali del codice della strada.

Un passo indietro: sul lavoro di pubblica utilità e l'incompatibilità con l'aggravante dell'aver provocato un sinistro stradale - E' evidente che il lavoro di pubblica utilità introdotto con la novella l. n. 120/2010 di modifica all'art. 186 c.d.s. abbia apportato notevoli benefici al conducente colto in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (dimezzamento periodo sospensione di patente, pronuncia del giudice di estinzione del reato ad avvenuto svolgimento positivo).

Vi è però una situazione nella quale il legislatore non consente all'imputato di avvalersi del lavoro di pubblica utilità e, conseguentemente, di ottenerne i suoi benefici: *“l'aver provocato un incidente stradale”*.

Il comma 9 bis dell'art. 186 c.d.s. nella sua infelice formulazione prevede che: **“Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo**, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui *all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274.....”*.

Il comma 2 bis a sua volta stabilisce che: *“Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.....”*

Dalle disposizioni normative appena citate consegue che se il conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, (il comma 8 bis richiama il comma 1 dell'art. 187 in modo identico alle norme citate in tema di guida in stato di ebbrezza), ha provocato un sinistro stradale non può svolgere il lavoro di pubblica utilità.

A dire il vero, un'interessante pronuncia del Tribunale di Firenze del 7 aprile 2011 ([disponibile su www.altalex.com](http://www.altalex.com) con nota di Laura Innocenti) ha affermato la possibilità di comminare la pena del lavoro di pubblica utilità anche nei casi di incidente, allorchè le circostanze attenuanti siano dichiarate prevalenti rispetto all'ipotesi contemplata dal comma 2 bis dell'art. 186 cds, qualificata come aggravante.

A spegnere gli entusiasmi è però un atteggiamento di censura della giurisprudenza di merito a cui ha fatto seguito anche l'orientamento della Suprema Corte volto ad impedire lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ove sussista la causa preclusiva del sinistro stradale (a titolo esemplificativo si cita una recente pronuncia della Corte di Cassazione, sezione IV 30.05.2014 n. 22669).

E' pur vero che tale sentenza, nell'escludere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità nel caso di un autista andato a collidere con una vettura ferma a bordo della strada, approfondisce un altro aspetto estremamente interessante.

La difesa dell'imputato aveva dedotto, quale causa di esclusione del sinistro imputabile all'autista, le condizioni meteo avverse ovvero una forte pioggia che avrebbe causato la fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata.

La Corte di Cassazione chiarisce in modo inconfutabile che l'aggravante dell'aver provocato un sinistro stradale “*impone l'accertamento di un nesso di causalità tra la condotta e il sinistro, non essendo sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro...*”.

In altri termini: non è sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro stradale al fine di ritenere sussistente l'aggravante in parola, ma è altresì necessario che il sinistro sia stato causato dalla condotta di guida del conducente.

Neppure la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha accolto i dubbi di legittimità costituzionale avanzati riguardo al comma 9 bis dell'art. 186 c.d.s., con riferimento alla compatibilità della preclusione con il principio di eguaglianza (art. 3 cost.) e con il principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena (art. 27 cost.) (ord. Corte costituzionale 24 ottobre 2013 n. 247).

E' stato rilevato che trattasi di scelte riservate alla discrezionalità del legislatore con il limite della manifesta irragionevolezza che nel caso in considerazione sarebbe stato ampiamente rispettato considerato il maggior grado di pericolosità di chi si mette alla

guida in condizioni di ebbrezza alcolica (sul punto commento di Guglielmo Leo in www.penalecontemporaneo.it).

In definitiva: laddove il soggetto sia colto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.) o sotto l'influenza alcolica (art. 186 c.d.s.) non potrà accedere al lavoro di pubblica utilità in caso di incidente.

Rifiuto alcoltest, incidente stradale e lavoro di pubblica utilità

L'utente della strada non avrebbe mai pensato, che qualora causi un sinistro stradale, ove rifiuti di sottoporsi ad accertamento, può accedere al lavoro di pubblica utilità. E al contrario, nel caso vi sia sottoposto e sia risultato positivo all'alcoltest, non può accedere a tale modalità di estinzione del reato.

In tal senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 46625 investite della questione nei seguenti termini: “se la circostanza *aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 bis, cod. strada* in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, sia applicabile anche al rifiuto di sottoporsi *all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada*”.

Le Sezioni Unite hanno constatato che il testo dell'art. 186 comma 7 c.d.s. (rifiuto di sottoporsi all'accertamento etilometrico) non prevede alcun riferimento all'ipotesi dell'incidente stradale.

Per brevità della seguente esposizione non interessa in questa sede riportare l'exkursus compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione circa i contrasti interpretativi e le modifiche normative che hanno riguardato tale fattispecie.

E' di particolare interesse riportare il principio di diritto a cui è addivenuta la Suprema Corte: “La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di *rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la*

verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto *a quella di guida in stato di ebbrezza*”.

A questo punto è evidente il favor riservato a chi, dopo aver causato un sinistro stradale, si rifiuta di sottoporsi ad accertamento etilometrico rispetto a chi vi si sottoponga e risulti positivo all'etilometro.

Rifiuto alcoltest: sospensione patente non raddoppia mai

Chi scrive era intervenuto con un recente commento (dal titolo: Rifiuto alcoltest: sospensione patente non raddoppia mai, disponibile su www.altalex.com) per sottolineare la differenza della sanzione accessoria di sospensione di patente tra il reato di guida in stato di ebbrezza e il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico.

Infatti, soltanto per la guida in stato di stato d'ebbrezza raddoppia la sospensione accessoria di sospensione di patente qualora si guidi il veicolo d'altri.

Ulteriore conferma di tale affermazione è il principio di diritto contenuto nella sentenza n. 46624/15 delle Sezioni Unite: *“il rinvio alle “stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. C), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione” contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186 cod. strada, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole ‘modalità e procedure’, contenute nell’art. 186, comma 2, lett. C), cod. strada, che regolano il sistema della confisca del veicolo con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; conseguentemente la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa ai sensi dell’art. 186, comma 7, secondo periodo tra il minimo di sei mesi*

ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.

Conclusioni:

Le attuali disposizioni normative, così come interpretate dalle Sezioni Unite nelle due sentenze sopra citate, garantiscono il diritto del soggetto a non sottoporsi all'alcoltest e, in applicazione della disciplina normativa più favorevole, escludono sia l'aggravante dell'aver provocato un sinistro stradale, sia il raddoppio di sospensione di patente nel caso in cui si guidi il veicolo di un terzo.

Non è dato sapere quella che sarà la risposta del legislatore sul punto, ma allo stato, vi è una discrasia di sistema che rende evidente una sproporzione di sanzioni tra la fattispecie di guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest.

Il diritto penale di uno stato laico, democratico e pluralista pretende coerenza e logicità del sistema sanzionatorio. Non appare di certo coerente al cittadino coinvolto in un sinistro stradale il fatto che non possa accedere ai benefici del lavoro di pubblica utilità qualora abbia effettuato l'alcoltest con esito positivo. Di certo, risulta illogico che egli possa invece accedervi nel caso in cui rifiuti l'accertamento.

Quando si parla di incidente stradale si fa riferimento non solo all'urto tra due veicoli, ma anche al caso in cui il veicolo impatta un ostacolo fisso o esce dalla carreggiata, oltre ai casi di investimento di un pedone (in questi termini B. Cirillo, Guida in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti, Giuffrè, 2012).

Pertanto, risulterà ancor più di difficile comprensione al conducente che abbia provocato un lieve danno a cose, sopportare le conseguenze dell'applicazione dell'aggravante relativa al sinistro stradale nel caso in cui risulti positivo all'etilometro.

Il sistema richiede regole certe non suscettibili di interpretazioni che portino a conseguenze fuorvianti per chi le subisce.

Chi scrive ritiene auspicabile che il legislatore intervenisse per consentire l'accesso al lavoro di pubblica utilità proprio a chi, colto sotto l'influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti, abbia provocato un sinistro privo di conseguenze.

In alternativa, si impone un intervento delle Sezioni Unite al fine di chiarire se la circostanza aggravante dell'aver provocato il sinistro stradale, di cui all'art. 186, comma 2 bis, possa essere esclusa qualora sussistano altre circostanze attenuanti, in modo da consentire al conducente in stato di ebbrezza che abbia causato un sinistro di lieve entità di accedere al lavoro di pubblica utilità.

In definitiva, senza alcuna pretesa di esaustività dell'argomento trattato e con l'intento di aprire un confronto, alla luce delle citate sentenze della Corte di Cassazione, che evidenziano una discrasia tra fattispecie di analogo disvalore, sarebbe quanto mai opportuno riequilibrare l'assetto normativo o interpretativo al fine di adeguare la sanzione al caso concreto.

Rimini, lì 3 dicembre 2015

Avv. Paolo Ghiselli del foro di Rimini

pghiselli@libero.it